

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

“Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni di cui al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio(CE) n.183/2005, del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi”

Lo schema di decreto legislativo è stato predisposto per dare attuazione a una specifica disposizione comunitaria (art.30 del Reg.(CE)183/2005), che incarica gli SS.MM. di stabilire e applicare le sanzioni per il Regolamento, e per conformare, quindi, l’ordinamento interno alla disciplina comunitaria.

L’articolo 3 della legge 25 febbraio 2008, n. 34 "Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 2007)" conferisce delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di disposizioni comunitarie sprovviste di sanzioni e vigenti dal momento dell’entrata in vigore della succitata Legge.

Oltre all’obbligo normativo, l’esigenza pratica di predisporre tale provvedimento si colloca nell’ottica della visione integrata della filiera alimentare, della tutela della sicurezza dei consumatori e della salute degli animali e dell’ambiente. I destinatari diretti del provvedimento sono gli operatori del settore dei mangimi, come definiti all’articolo 3 del Regolamento (CE) n. 183/2005, i servizi veterinari delle aziende unità sanitarie locali e le regioni e le province autonome.

Il presente decreto svolge la funzione di “strumento dissuasivo” per gli operatori del settore dei mangimi inadempienti verso il rispetto dei requisiti d’igiene della produzione, commercializzazione ed utilizzo dei mangimi e rappresenta un mezzo fornito alle autorità di controllo sul territorio per correggere azioni ed attività non conformi a quanto previsto dal regolamento.

Le sanzioni previste, nell’ottica di una generale depenalizzazione delle sanzioni nel settore della sicurezza alimentare, sono di natura amministrativa pecuniaria. In proposito, occorre evidenziare che tutta la materia della sicurezza alimentare, incluso il settore dei mangimi, è disciplinata dal Regolamento (CE) 178/2002 e che per tale regolamento è stato predisposto un decreto legislativo sanzionatorio (DLgs n.190/2006) che prevede esclusivamente sanzioni amministrative pecuniarie.

Lo schema di decreto si compone di 9 articoli. I primi due articoli definiscono il campo di applicazione, le definizioni e l’Autorità competente. Si evidenzia che nel testo non sono state introdotte nuove definizioni ma vengono richiamate quelle già utilizzate nell’art.3 del Reg.(CE)183/2005.

Il corpo dell’apparato sanzionatorio è diviso in una prima parte (artt. 3 e 4) riferita alla violazione delle procedure autorizzative di registrazione e di riconoscimento da parte degli operatori e in una seconda parte (art.5) che sanziona il mancato rispetto di requisiti specifici, tra i quali assume notevole importanza la sanzione per la mancata predisposizione di un piano di autocontrollo ispirato ai principi dell’Haccp. Si sottolinea che il Reg.(CE)183/2005 ha introdotto per la prima volta l’obbligo di implementare un sistema di autocontrollo nel settore mangimistico e una sanzione in merito si configura come unico strumento correttivo da parte dell’autorità competente.

Nel restante articolato vengono presi poi in considerazione il mancato rispetto degli obblighi per l’importazione dei mangimi e le sanzioni accessorie di sospensione e revoca dell’attività previste dagli artt. 14 e 15 del regolamento.

Dal decreto proposto non derivano nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica. I soggetti pubblici interessati svolgono le attività previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e tutte le attività autorizzative, di vigilanza e controllo previste a carico delle competenti autorità rientrano nell’ambito delle attività istituzionali già svolte dalle medesime.

In particolare, in merito alla neutralità finanziaria, si evidenzia che le competenti autorità coinvolte in dette attività sono, per il Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali, gli uffici periferici (17 UVAC e 29 PIF con circa 340 unità operative tra amministrativi, laureati e tecnici) ed il Comando dei Carabinieri per la Tutela della Salute (dipendenza funzionale dal Ministro), gli Assessorati alla Sanità delle Regioni e Province Autonome (circa 370 unità operative ispettive) e i Servizi veterinari di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche (area C) delle AA.SS.LL. (circa 760 unità operative veterinarie), ciascuno per gli ambiti di propria competenza.

Le dotazioni umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, risultano idonee e numericamente sufficienti per lo svolgimento dell'attività previste dal presente decreto

Non si è provveduto pertanto alla predisposizione della relazione tecnico-finanziaria.

RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

Titolo del provvedimento: "Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni di cui al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio(CE) n.183/2005, del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi"

Amministrazioni proponenti: Ministro per le politiche europee, del Ministro della Giustizia;

ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessita' dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo: Lo schema di decreto legislativo è stato predisposto per dare attuazione a una specifica disposizione comunitaria (art.30 del Reg.(CE)183/2005), che incarica gli Stati membri di stabilire e applicare le sanzioni per il Regolamento, e per conformare, quindi, l'ordinamento interno alla disciplina comunitaria.

In particolare, l'articolo 3 della legge 25 febbraio 2008, n. 34 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 2007)" conferisce delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di disposizioni comunitarie sprovviste di sanzioni e vigenti dal momento dell'entrata in vigore della succitata Legge.

2) analisi del quadro normativo nazionale: tutta la materia della sicurezza alimentare, incluso il settore dei mangimi, è disciplinata dal Regolamento (CE) 178/2002 e che per tale regolamento è stato predisposto un decreto legislativo sanzionatorio (DLgs n.190/2006) che prevede esclusivamente sanzioni amministrative pecuniarie.

3) incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti: l'esigenza pratica di predisporre tale provvedimento si colloca nell'ottica della visione integrata della filiera alimentare, della tutela della sicurezza dei consumatori e della salute degli animali e dell'ambiente. I destinatari diretti del provvedimento sono gli operatori del settore dei mangimi, come definiti all'articolo 3 del Regolamento (CE) n. 183/2005, i servizi veterinari delle aziende unità sanitarie locali e le regioni e le province autonome.

Il presente decreto svolge la funzione di "strumento dissuasivo" per gli operatori del settore dei mangimi inadempienti verso il rispetto dei requisiti d'igiene della produzione, commercializzazione ed utilizzo dei mangimi e rappresenta un mezzo fornito alle autorità di controllo sul territorio per correggere azioni ed attività non conformi a quanto previsto dal regolamento, non incidendo tuttavia sulla normativa vigente.

4) analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali: l'intervento normativo è conforme ai principi costituzionali.

5) analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie ed a statuto speciale nonché degli enti locali: l'intervento normativo è conforme al riparto delle competenze previste dalla normativa vigente tra le Regioni e gli enti locali.

6) verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione: l'intervento normativo è conforme ai principi previsti dall'art. 118, primo comma della Costituzione.

7) **verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa:** il provvedimento normativo non comporta rilegificazioni della materia ed è stato adottato nella piena utilizzazione degli strumenti di semplificazione normativa.

8) **verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter:** non esistono progetti di legge vertenti su materia analoga.

9) **indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto:** non vi sono giudizi di costituzionalità sul medesimo oggetto pendenti.

CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO ED INTERNAZIONALE

10) **analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario:** Come già indicato lo schema di decreto legislativo è stato predisposto per dare attuazione a una specifica disposizione comunitaria (art.30 del Reg.(CE)183/2005), che incarica gli Stati membri di stabilire e applicare le sanzioni per il Regolamento, e per conformare, quindi, l'ordinamento interno alla disciplina comunitaria.

11) **verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto:** non vi sono procedure di infrazione sul medesimo oggetto.

12) indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle comunità europee sul medesimo o analogo oggetto: non risultano giudizi pendenti innanzi alla Corte di Giustizia delle comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

13) indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto: non risultano giudizi pendenti innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della loro coerenza con quelle già in uso: il provvedimento non introduce nuove definizioni.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi: i riferimenti normativi contenuti nel provvedimento sono corretti ed aggiornati.

3) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo: non vi sono effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto

alla normativa vigente. Non vi sono disposizioni aventi effetto retroattivo né vi è la reviviscenza di norme precedentemente abrogate.

6) indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione: non sono previsti atti successivi attuativi.